

Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno del Comune di Sulzano

Delibera Consiglio Comunale n. 5 del 17/03/2022

Variazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2025

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n° 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Sulzano per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta è **annuale**. Per l'anno 2025 la decorrenza è normata dal D.L. 201/2011 Art. 13 Comma 15 - quater.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel comune di Sulzano, fino ad un massimo di dieci (10) pernottamenti consecutivi.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi o hotel, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & Breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi, come specificati nella classificazione di cui all'art. 18 della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27, nonché gli immobili destinati alla locazione turistica breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel Comune di Sulzano.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non iscritti all'anagrafe del Comune di Sulzano, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 3.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4

Tariffe

1. Le tariffe sono approvate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. In caso di mancata approvazione si intendono applicate quelle dell'anno precedente.
2. Esse sono graduate e commisurate con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età;
 - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. 104/92;
 - il personale dipendente della struttura ricettiva.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Sulzano dell'imposta di soggiorno dovuta trimestralmente entro il giorno 10 dei mesi di aprile – luglio – ottobre e gennaio con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) mediante procedura informatica PagoPA a disposizione sul sito del Comune di Sulzano.

Articolo 7

Obblighi del gestore

1. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2 sono responsabili del riversamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento. In particolare sono tenuti ad inviare al Comune, trimestralmente entro il giorno 10 dei mesi di aprile – luglio – ottobre e gennaio la dichiarazione periodica riportante il numero di ospiti e l'imposta riscossa nel trimestre distinta mese per mese secondo quanto indicato nel portale del contribuente sezione Imposta di Soggiorno. In caso di mancato versamento da parte dell'ospite contribuente, i gestori sono tenuti a versare l'imposta di soggiorno in quanto responsabili del pagamento e debitori dell'obbligazione tributaria.
2. I gestori indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:
 - a) in concomitanza con l'inizio dell'attività devono accedere al portale del contribuente sezione Imposta di Soggiorno sul sito del Comune di Sulzano tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e pubblicazione sul proprio sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale;
 - c) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia); nel caso di gruppi organizzati o famiglie può essere rilasciata quietanza cumulativa intestata al capogruppo o un componente della famiglia, esplicitandone la composizione.

d) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

e) presentare il conto di gestione (Mod. 21) entro il 30 gennaio dell'anno successivo mediante posta elettronica certificata con firma digitale oppure a mano o a mezzo raccomandata con firma autografa del gestore allegando fotocopia della carta di identità.

f) presentare telematicamente una dichiarazione annuale cumulativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero delle Finanze.

g) Il Conto di gestione (Mod. 21) e la dichiarazione annuale devono essere presentati anche in assenza di ospiti per l'anno di riferimento.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

4. qualora l'imposta di soggiorno sia riscossa direttamente dagli intermediari immobiliari e dai soggetti gestori di portali telematici, il titolare della struttura è tenuto comunque a dichiarare il numero dei pernottamenti unitamente al numero degli ospiti che hanno prenotato e pagato il corrispettivo della struttura tramite il portale del contribuente - sezione Imposta di Soggiorno del Comune.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di

sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997.

3. Per ogni omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 1 e comma 2 lettere e) f) g), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 2 lettera b), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal quanto previsto dal D.L. 201/2011 Art. 13 Comma 15 - quater.

2. Ai sensi dell'art. 52 c. 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n.201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.